

COMUNE DI ZERI
(PROVINCIA DI MASSA CARRARA)

Codice ente	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 26 in data: 16.07.2020	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020

L'anno **duemilaventi** addì sedici del mese di luglio alle ore 10.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - PETACCHI CRISTIAN	Presente	
2 - NOVELLI SECONDO	Presente	
3 - ANGIOLINI CINZIA	Presente	
4 - BRUZZONI MARCO	Presente	
5 - BARATTA GINO	Presente	
6 - TERZI DESIRE'	Presente	
7 - VITALONI ARIANNA	Assente	
8 - MONALI DANIELA	Presente	
9 - PEDRINI EGIDIO ENRICO	Assente	
10 - CALLIERI VIVIANA	Assente	
11 - BIANCHINOTTI STEFANO	Assente	

Totale presenti **7**

Totale assenti **4**

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa PAOLA MICHELINI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CRISTIAN PETACCHI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita:

*«In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, **per l'anno 2020**, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il **30 aprile**. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. »*

Visto l'articolo 138 del Decreto Legge N. 34 del 19 maggio 2020 che ha abrogato il comma 4 dell'articolo 107 del Decreto Legge N. 18 del 17 marzo 2020 con ciò differendo al 31 Luglio 2020 il termine per l'approvazione delle tariffe Tari, dal comma abrogato originariamente fissato per il 30 giugno 2020

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione consiliare n. 25, in data 16/07/2020, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2020;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 170.379,46 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2020, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Richiamato l'art. 5 della citata deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'ARERA che recita testualmente:

«5.1 In ciascuna delle annualità 2020 e 2021, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR sono definiti: • l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente; • i

corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. 158/99.

5.2 Nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale che abbiano superato l'applicazione delle citate tabelle, oppure nel caso in cui se ne preveda l'introduzione a partire dall'anno 2020, la nuova metodologia trova applicazione, nel periodo considerato, per la sola determinazione dei costi efficienti da riconoscere alla gestione.

5.3 Nel caso in cui, nell'ambito delle entrate tariffarie identificate in precedenza all'adozione del presente provvedimento, fosse stato previsto il recupero di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale definito al precedente comma 1.2, a decorrere dal 2020 l'Ente territorialmente competente è tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime. »

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2020, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 170.379,46 e comprende i costi fissi, pari al 28% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 72% come di seguito meglio rappresentato;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- I costi tra le utenze domestiche e non domestiche, per l'anno 2020, da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza sono quantificati nella misura del 88% per le utenze domestiche e del 12% per le utenze produttive (non domestiche);
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2020 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di

componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) come da allegato A)

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Vista la Deliberazione N. 158 del 7 maggio 2020 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) che, in virtù dell'emergenza Covid-19, obbliga ad una riduzione relativa alla parte variabile del Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) proporzionata ai giorni di effettiva chiusura delle attività commerciali con conseguente redistribuzione della riduzione di che trattasi a carico delle altre utenze, e ritenuto di non avvalersi di detta metodologia, che peraltro è stata oggetto di ferma contestazione da parte di ANCI e IFEL in rappresentanza degli Enti Locali aderenti, tra i quali anche il Comune di Zeri;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all'art. 20-21-22 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita voce del Piano Finanziario, finanziandone pertanto il costo sulla generalità dei contribuenti TARI;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura dello 5% fissato dalla provincia di Massa Carrara;

Visto il del Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 29/09/2014;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

RITENUTO di prevedere una ulteriore riduzione tariffaria a favore delle attività non domestiche la cui attività sia stata interrotta a seguito delle disposizioni di prevenzione del Coronavirus, in particolare nei mesi di marzo, aprile e maggio, ponendole a carico del bilancio dell'Ente e quindi disapplicando la deliberazione Arera n.158/2020, peraltro impugnata anche dal Comune di Zeri, onde evitare che detta riduzione possa ricadere a carico delle altre utenze non domestiche;

PRESO ATTO che il responsabile dei servizi finanziari e dei tributi, presente alla seduta consiliare, a rettifica di quanto formulato nella proposta di deliberazione, ha confermato di non aver ridotto il coefficiente Kd, ma di aver apportato riduzioni alle utenze non domestiche interessate solo successivamente al calcolo tariffario;

RITENUTO necessario predisporre quindi apposito emendamento sul testo posto all'attenzione dei consiglieri, che erroneamente, al punto 4) del dispositivo riporta: "4) di prevedere, vista la Deliberazione Arera n. 158 del 7 maggio 2020, la riduzione della parte variabile del Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) proporzionata ai giorni di effettiva chiusura delle attività commerciali, fissati dall'Allegato A) della succitata Deliberazione, dando contemporaneamente atto che le suddette agevolazioni ammontano presuntivamente ad euro 1.812,00" modificandolo come segue: "4) di confermare la volontà di ridurre la tariffa in favore delle attività non domestiche in rapporto alla effettiva chiusura delle stesse, applicando una ulteriore proporzionale riduzione a carico del bilancio di previsione, sempre ai sensi dell'art. 23, co.2, del vigente regolamento TARI, dando atto che le suddette riduzioni conseguenti alla pandemia ammontano ad € 1.820,00, da imputare sull'intervento 10 120 202.1 ad oggetto "Agevolazioni TARI a carico dell'Ente" "

CONSIDERATA LA NECESSITA' di porre in votazione l'emendamento come sopra descritto, redatto dal Segretario Generale ed acquisito il parere favorevole sia del Segretario Generale stesso che del Responsabile dei servizi finanziari, resi entrambi verbalmente ai consiglieri presenti;

DATO ATTO che con voto unanime l'emendamento nel testo che segue è stato approvato dai consiglieri presenti e votanti, in numero di 7:

“4) di confermare la volontà di ridurre la tariffa in favore delle attività non domestiche in rapporto alla effettiva chiusura delle stesse, applicando una ulteriore proporzionale riduzione a carico del bilancio di previsione, sempre ai sensi dell'art. 23, co.2, del vigente regolamento TARI, dando atto che le suddette riduzioni conseguenti alla pandemia ammontano ad € 1.820,00, da imputare sull'intervento 10 120 202.1 ad oggetto “Agevolazioni TARI a carico dell'Ente”

RITENUTO QUINDI DOVEROSO procedere alla votazione del testo della proposta di deliberazione così come sopra emendato;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1) di fissare per l'anno 2020, nelle misure di cui agli allegati B) e C), le tariffe per l'applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell'art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013, determinate sulla base dei coefficienti Ka e Kb (per le utenze domestiche) e Kd e Ke (per le utenze non domestiche) riportati nell'allegato A) del presente atto per la loro formale approvazione:

2) di dare atto che, in forza del regolamento della TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 20, in data 29/09/2014, verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI:

	Misura riduzione tariffaria
Utenze domestiche che attivano il recupero della frazione organica;	10% parte variabile
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero purché pensionati negli stati di residenza ed abitazione non locata né concessa in comodato d'uso;	al 33,33%
zone in cui non è effettuata la raccolta con distanze superiori a mt. 400 dai punti di raccolta;	al 40%
mancato svolgimento del servizio	Riduzione al 20% della tariffa per i periodi di mancato svolgimento del servizio

3) di prevedere per l'anno 2020, sia per la parte fissa, sia per la parte variabile, le riduzioni disciplinate ai sensi dell'art. 23 comma 2 del Regolamento T.A.R.I., per le utenze non domestiche di

seguito specificate, dando contemporaneamente atto che le suddette agevolazioni previste dall'art. 23 comma 2 del Regolamento T.A.R.I. sono stimate, per l'anno 2020, in un importo complessivo di € 2.000,00 che non eccede il limite del 7% dei costi complessivi del servizio:

TARIFFA	% DI SCONTO APPLICATA
Ristoranti – trattorie ecc.	40
Supermercati – pane pasta – macelleria ecc.	33
Bar – caffè - pasticcerie	12

4) di confermare la volontà di ridurre la tariffa in favore delle attività non domestiche in rapporto alla effettiva chiusura delle stesse, applicando una ulteriore proporzionale riduzione a carico del bilancio di previsione, sempre ai sensi dell'art. 23, co.2, del vigente regolamento TARI, dando atto che le suddette riduzioni conseguenti alla pandemia ammontano ad € 1.820,00, da imputare sull'intervento 10 120 202.1 ad oggetto "Agevolazioni TARI a carico dell'Ente" "

5) di riconoscere una riduzione percentuale del 9,5% alle utenze domestiche con superficie fino a 60 metri quadrati, dando contemporaneamente atto che le suddette agevolazioni ammontano presuntivamente ad euro 2.734,00;

7) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Massa Carrara;

8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE , della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Giammarco Simi

Delibera di C.C. n. 26 del 16.07.2020

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
CRISTIAN PETACCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE
PAOLA MICHELINI

Viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs 267/00
È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

IL SEGRETARIO COMUNALE
PAOLA MICHELINI